

Regolamento Comitato Tecnico Scientifico

Art. 1 - Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal Presidente-Direttore.

Art. 2 - Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da Studiosi e/o Docenti che abbiano titoli e requisiti scientifici. Essi restano in carica per 3 anni e prestano la loro opera a titolo gratuito.

Art. 3 - Il Comitato Tecnico Scientifico è un organo Consultivo.

I membri del Consiglio:

- danno un parere sull'orientamento e sullo sviluppo della rivista
- suggeriscono temi da affrontare negli articoli ed eventuali autori cui chiedere collaborazione scientifica
- collaborano al "Blind Reviewing", mantengono alto il livello scientifico della rivista con i loro titoli, le loro qualifiche, le loro competenze e con il contributo dei loro lavori scientifici in forma individuale o collaborativa
- possono proporre la nomina di nuovi membri nel medesimo Comitato Tecnico Scientifico
- restano in carica per 3 anni. In assenza di comunicazione scritta si intende il rinnovo della carica secondo la formula del "tacito rinnovo"

Art. 4 - La composizione del Comitato Tecnico Scientifico è non superiore ai 20 membri, ed è composto da personalità italiane e/o straniere di alto valore scientifico.

Art. 5 - Dei componenti il Comitato Tecnico Scientifico e del loro curriculum vitae, operum et honorum verrà data opportuna visibilità sul sito della Rivista e i loro nominativi verranno inseriti nel colophone della rivista.

Art. 6 - Un componente che eventualmente lasci l'incarico non ha diritto ad alcuna rivendicazione per i servizi prestati a beneficio della Rivista.

Art. 7- I "Blind Reviewer" hanno l'obbligo di esprimere il proprio parere in merito agli articoli che gli verranno sottoposti entro i 30 giorni successivi alla ricezione delle bozze e comunque entro i 30 giorni precedenti alla data di pubblicazione. In caso di parere negativo si richiede una motivazione scritta.

Art. 8 – Tutte le comunicazioni saranno effettuate tramite e-mail all' indirizzo: rivistaitalianadiantropologia@ciels.it